

COMUNE DI VENASCA – PROVINCIA DI CUNEO

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA
MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI**

L'anno DUEMILADODICI addì TREDICI del mese di GENNAIO
Presso il Municipio di Venasca

TRA

Il Comune di Venasca (C.F.85001090043), rappresentato dal Responsabile del Servizio Amministrativo sig.ra MANFREDI dott.ssa Mariagrazia nata a Napoli il 16.07.1959

E

La sig.ra ARNEODO Margherita, nata a Fossano (CN) Il 27.10.1959, legale rappresentante della Ditta "Allevamento del Martinetto" corrente in Cervasca, Via Einaudi n. 50, (C.F.RDNMGH59R67D7420 – partita IVA N° 02146370040)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1 – OGGETTO

Il Comune di VENASCA affida alla Ditta Allevamento del Martinetto di Arneodo Margherita, che accetta, l'incarico di istituire il servizio di ritiro, mantenimento e custodia di cani randagi al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'art.4 della legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (L.14.8.91 n° 281)

ART.2 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Con la presente convenzione l'affidatario del servizio in oggetto si obbliga in particolare a svolgere i seguenti servizi:

- a) provvedere alla cattura e ritiro dei cani randagi, su specifica richiesta della Polizia Municipale di VENASCA;
- b) Provvedere al ricovero dei cani catturati in apposita struttura;
- c) Trasferire i cani ritirati nel Comune, decorso il periodo di osservazione, dal Canile Sanitario al proprio rifugio per cani regolarmente autorizzato;
- d) Provvedere alla sistemazione presso privati cittadini che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento di cani vaganti e non tatuati, se non sono stati reclamati da nessuno entro sessanta giorni dalla cattura;
- e) Garantire idoneo trattamento profilattico e le eventuali piccole medicazioni che si rendessero necessarie ai cani ritirati garantendone un adeguato stato sanitario e di nutrizione.

L'allevamento del Martinetto è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali decessi di cani che dovessero verificarsi per cause naturali.

L'affidatario si obbliga a svolgere il servizio con proprio personale e propri mezzi, mediante la propria organizzazione.

ART.3 – DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico viene stabilita con decorrenza dal **01/01/2012** fino al **31/12/2013**.
L'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento solo nel caso in cui venissero meno gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in ordine alle spese a carico dei Comuni per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi.

ART.4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il Comune di VENASCA si obbliga a corrispondere annualmente la somma di € 300,00 oltre l'IVA per l'attivazione del servizio di cattura e trasferimento presso la struttura ed € 75,00 più IVA mensili per il mantenimento di ciascun cane in custodia.
Il corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, sulla base di tutta la documentazione amministrativa necessaria a comprovare la qualità e l'adeguatezza del servizio reso.

ART.5 – SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'affidatario.

ART.6 – INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dal Comune per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse, pena la risoluzione dell'incarico, trascorso inutilmente tale termine, il Comune avrà la facoltà di ritenere risolta la convenzione ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile anche prima della scadenza di cui al precedente art.3.

La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto dall'art.5 – 2° comma del DPR N.131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.TO IL RESP. DEL SERV. AMMINISTRATIVO
II SEGRETARIO COMUNALE
(MANFREDI dott.ssa MARIAGRAZIA)

F.TO LA DITTA ALLEVAMENTO
DEL MARTINETTO
di ARNEODO Margherita
